

# **STATUTO A.IT.A. ONLUS REGIONALE LOMBARDIA**

## **Capitolo I - Denominazione, sede, durata**

**Articolo 1.** E' costituita l'Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale e Associazione di Volontariato denominata A.IT.A. ONLUS Regione Lombardia Associazione Italiana Afasici ONLUS. L'associazione non ha scopi o fini di lucro, è democratica, aconfessionale, apartitica e vi possono aderire tutte le persone affette da afasia e quelle che vogliono condividere e perseguire i suoi scopi.

**Articolo 2.** L'A.IT.A. ONLUS Regione Lombardia ha sede in via Cadamosto 5 - Milano. L'Associazione è collegata e fa riferimento all'A.IT.A. ONLUS FEDERAZIONE (Associazione Italiani Afasici ONLUS FEDERAZIONE).

**Articolo 3.** La durata dell'Associazione è stata stabilita fino al 31 dicembre 2100. L'anno sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

## **Capitolo 2 - Scopi**

**Articolo 4** L'associazione opera senza fini di lucro e persegue scopi esclusivamente umanitari di solidarietà sociale ed è indipendente da ogni movimento politico, da ogni organizzazione sindacale e da qualsiasi confessione religiosa.

Ha carattere regionale e fa proprie le finalità della Associazione Internazionale Afasia (A.I.A.) alla quale aderisce.

Persegue l'obiettivo di:

- a) promuovere e tutelare gli interessi delle persone colpite da disturbi centrali del linguaggio (afasia) e delle loro famiglie per tutti i problemi nascenti e dipendenti dalla loro malattia o trauma e specialmente quelli concernenti la riabilitazione e il reinserimento nella vita sociale;
- b) promuovere i contatti fra gli afasici, le loro famiglie e il loro ambiente, e organizzare incontri e seminari per le famiglie;
- c) sollecitare un costante e intenso interessamento nei confronti degli afasici, delle loro famiglie e dei loro assistenti nel quadro delle attività di associazioni e gruppi regionali, provinciali e comunali;
- d) sollecitare il miglioramento dell'assistenza terapeutica degli afasici;
- e) promuovere presso le Istituzioni e la Collettività la conoscenza del deficit afasico e dei problemi delle famiglie colpite;
- f) svolgere attività di volontariato in genere e così incoraggiare e sollecitare la creazione di organismi pubblici e di volontariato preposti a prendersi cura degli afasici; stipulare convenzioni con Enti e Istituzioni pubbliche e di volontariato, cooperative e associazioni per il conseguimento dei fini statutari;

- g) fornire servizi di informazione di carattere sanitario circa le risorse esistenti sul territorio nazionale per la rieducazione degli afasici;
- h) contribuire alla promozione della ricerca scientifica sulla afasia con sovvenzioni dirette;
- i) organizzare corsi rivolti a soggetti affetti da afasia, organizzare altresì conferenze, seminari, giornate di studio, utilizzando tutti i mezzi di informazione e propaganda; (questo elenco è enunciativo e non limitativo)
- l) instaurare rapporti con le Istituzioni e le categorie professionali interessate alla gestione socio-sanitaria dell'individuo afasico.

Questo elenco è enunciativo e non limitativo.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti, ad eccezione di quelle direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni che ha disciplinato il "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale."

L'Associazione al fine di perseguire tutti gli scopi sociali potrà aderire e partecipare ad altri organismi non aventi scopi di lucro.

L'Associazione, inoltre, è obbligata, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, ad utilizzare la locuzione, "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

**Articolo 5.** L'Associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento della propria attività da:

- a) quote associative e/o contributi volontari degli associati;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche o private;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) proventi da sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed attività di qualsiasi tipo promosse e/o attuate dall'Associazione o da altri in suo favore;
- f) donazioni e lasciti testamentari, rimborsi o proventi da rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- h) rendite di beni mobili e immobili pervenute all'Associazione a qualunque titolo.

L'Associazione può acquistare beni mobili e beni immobili occorrenti per lo svolgimento delle proprie attività.

Gli utili ed avanzi di gestione sono destinati alla realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad essa direttamente connesse.

I versamenti effettuati alla Associazione sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione, di estinzione, di

recesso o di esclusione della Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Associazione. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale

Eventuali rimborsi di spese sostenute dagli associati, per conto dell'Associazione o per compiti affidati loro dalla Associazione, potranno essere di volta in volta valutati e concessi dal Consiglio Direttivo previa deliberazione assunta all'unanimità.

### **Capitolo 3 - Soci**

**Articolo 6.** L'iscrizione all'Associazione è aperta ai pazienti afasici, ai loro familiari, a volontari, agli studiosi dell'afasia e a persone o Enti comunque interessati ai problemi degli afasici. Si diventa soci versando la quota sociale annua, che dà diritto a partecipare all'Assemblea dei soci con diritto di voto e a poter essere eletti negli organi dell'Associazione. Tra gli iscritti all'Associazione la maggioranza deve essere costituita da Soci afasici o loro parenti.

**Articolo 7.** I Soci componenti l'Assemblea vengono così suddivisi: Soci fondatori. Soci effettivi, Soci sostenitori e Soci onorari.

Sono Soci fondatori le persone che hanno costituito l'Associazione.

Sono Soci effettivi le persone fisiche che aderiscono all'Associazione, accettandone in toto lo spirito e le finalità, previo versamento della quota di adesione e previa accettazione da parte del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo provvederà all'esame delle domande di iscrizione pervenute e potrà rifiutare l'iscrizione dei nuovi soci, con decisione motivata, informando l'interessato.

Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina dei soci sostenitori e dei soci onorari su proposta motivata di un socio dell'associazione.

Sono Soci sostenitori le persone fisiche, Enti o Associazioni che, pur non partecipando attivamente alla vita interna dell'Associazione, contribuiscono con donazioni, lasciti e finanziamenti a titolo gratuito o a fondo perduto per incrementare l'attività della Associazione.

Sono Soci onorari, tali nominati dal Consiglio, le persone fisiche, Enti o Associazioni che, pur non partecipando attivamente alla vita interna dell'Associazione, intendono tuttavia appoggiarne lo spirito e le finalità o hanno reso particolari e significativi servizi all'Associazione.

**Articolo 8.** Diritti e doveri dei soci.

I soci, in regola con l'iscrizione, hanno i seguenti diritti:

- a) essere regolarmente convocati e partecipare con pieni diritti all'Assemblea dell'A.IT.A. ONLUS Regionale Lombardia e della FEDERAZIONE;
- b) assistere alle Assemblee di qualsiasi Sezione regionale;
- c) rivolgersi per iscritto agli organi della Sezione regionale di appartenenza o a quelli nazionali, ricevendone risposta scritta;
- d) godere dell'elettorato attivo e passivo (non godono dell'elettorato passivo e attivo i soci onorari, i soci sostenitori e i soci che non hanno versato la quota sociale);
- e) ricevere le pubblicazioni sociali;
- f) partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dalle sezioni;
- g) accedere a tutto il materiale divulgativo raccolto e prodotto dall'A.IT.A. ONLUS Regione Lombardia e della FEDERAZIONE, previo accordo con i responsabili della segreteria.

I soci hanno i seguenti doveri:

- a) Osservare in ogni loro parte gli Statuti dell'A.IT.A. ONLUS Regione Lombardia e della FEDERAZIONE, nonché il regolamento A.IT.A. ONLUS Regione Lombardia;
- b) Osservare le delibere e le direttive impartite dagli organi sociali dell'A.IT.A. ONLUS Regione Lombardia;
- c) Evitare qualsiasi atto o azione, diretti e indiretti, che possano arrecare ingiusto danno morale o materiale all'A.IT.A. ONLUS Regione Lombardia e alla FEDERAZIONE;
- d) Denunciare agli organi associativi competenti qualsiasi fatto, atto o notizia di cui siano venuti a conoscenza che possa in qualche modo ledere moralmente o materialmente, in maniera diretta o indiretta, l'Associazione regionale o i singoli Soci;
- e) Collaborare con l'Associazione regionale, a qualsiasi livello, ciascuno secondo la propria potenzialità e professionalità, per il raggiungimento dei fini associativi, ed agire per il superamento di ogni discriminazione nei confronti delle persone afasiche.

La disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative garantisce l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

#### **Articolo 9. Quota sociale.**

Il Consiglio Direttivo fissa l'ammontare della quota sociale minima annuale per ogni Socio. L'Associazione rilascia all'interessato una ricevuta che attesti l'avvenuto versamento.

**Articolo 10.** Ogni socio è sempre libero di recedere dall'Associazione inviando per iscritto le dimissioni al Consiglio Direttivo.

Sono dichiarati decaduti quei soci che non provvedono al versamento delle quote associative annuali e persistano su tale omissione per il periodo di sei mesi successivi al sollecito loro rivolto.

La qualità di socio si perde su proposta motivata di qualsiasi altro socio, nel caso in cui il Collegio dei Probiviri ravvisi il comportamento in contrasto con le finalità dell'Associazione.

La proposta va inviata al Presidente del Consiglio dei Probiviri; copia della proposta va inoltre trasmessa al Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri decide entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta. Il Consiglio Direttivo può, con decisione motivata, sospendere cautelarmene il socio dal godimento dei diritti statutari sino alla decisione del Collegio dei Probiviri. La decisione di sospensione del Consiglio Direttivo e la decisione del Collegio dei Probiviri vanno comunicate immediatamente all'interessato, il socio ha il diritto di essere ascoltato dal Collegio dei Probiviri.

Il socio receduto, decaduto o escluso, non ha diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di quota.

## **Capitolo 4 - Struttura e Organi Amministrativi**

**Articolo 11.** L'Associazione ha una struttura regionale. Sono organi dell'Associazione.

- a) L'Assemblea;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Probiviri;
- e) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

**Articolo 12.** Assemblea.

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati che abbiano regolarmente corrisposto, per l'anno solare in corso, la quota associativa.

E' presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso, in via ordinaria, una volta l'anno, in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 gg. di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o della posta elettronica o da quella indicata sulla ricevuta in caso di consegna a mano della lettera di convocazione.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di un terzo degli associati, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 gg. dal

ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro i trenta giorni immediatamente successivi alla convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, personalmente presenti. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti personalmente; le deliberazioni dell'Assemblea e i bilanci sono approvati a maggioranza semplice dei presenti. Tutte le deliberazioni dovranno essere verbalizzate e riportate su apposito registro.

Le decisioni ufficiali dell'Assemblea vengono verbalizzate da un membro del Consiglio Direttivo con funzioni di Segretario e controfirmate dal Presidente.

Compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo,
- b) eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri,
- c) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti,
- d) approvare ed eventualmente integrare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo,
- e) approvare il bilancio di previsione,
- f) approvare il bilancio consuntivo,
- g) stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti,
- h) stabilire eventuale contribuzione per l'attuazione di progetti nazionali presentati dall'A.IT.A ONLUS FEDERAZIONE,
- i) può inoltre formulare ogni tipo di proposta inerente l'attività e funzionalità dell'Associazione.
- j) Le nomine di cui ai punti b) e c) possono essere cumulative.

### **Articolo 13.** Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di tre membri, dura in carica 4 anni e può cooptare altri 5 membri in qualità di esperti che possono esprimere solo un voto consultivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte l'anno o quando ne faccia richiesta scritta la maggioranza dei componenti, in questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 15 gg. dal ricevimento della richiesta.

Affinché la convocazione sia valida occorre un preavviso scritto di almeno 5 gg. decorrenti dalla data del timbro postale, della posta elettronica o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.

Compiti del Consiglio Direttivo:

- a) eleggere il Presidente;
- b) ratificare la designazione del Segretario formulata dal Presidente;
- c) accogliere o respingere le domande di nuova adesione all'Associazione;

- d) ratificare nella prima seduta immediatamente utile, i provvedimenti di propria competenza assunti dal Presidente per motivi di necessità o di urgenza;
- e) regolamentare il funzionamento dell'Associazione e la fornitura di servizi;
- f) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci i bilanci preventivi e consuntivi annuali;
- g) attuare la programmazione di lavoro secondo gli indirizzi approvati dall'Assemblea dei Soci;
- h) coordinare l'attività dell'Associazione, dei singoli soci o di gruppi di essi;
- i) autorizzare le spese ordinarie e straordinarie;
- j) autorizzare la costituzione di Sezioni legate al territorio nell'ambito della Regione e verificare le iniziative assunte dalle stesse nel corso della loro attività;
- k) stipulare contratti o convenzioni con singoli esperti, Enti, Associazioni, ecc.;
- l) assumere il personale;
- m) chiedere il giudizio del Collegio dei Probiviri.

**Articolo 14.** Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei propri componenti a maggioranza di voti e dura in carica 4 anni a decorrere dalla data della sua elezione, il suo mandato è rinnovabile per non più di tre volte consecutive, salvo diversa decisione dell'Assemblea.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Sottoscrive contratti, convenzioni, ecc.

Convoca le riunioni del Consiglio Direttivo.

Nomina il Vicepresidente.

Nomina il Segretario-Tesoriere anche al di fuori dell'ambito dei soci regolarmente iscritti, nel qual caso il nominato è tenuto a richiedere l'iscrizione all'Associazione.

Il Presidente può delegare per le operazioni bancarie (esclusa la chiusura del c/c) il Segretario-Tesoriere in carica. Il nuovo Presidente subentrerà per tutte le operazioni nella titolarità del c/c bancario ed il Presidente uscente cesserà la sua titolarità. Così dicasi per il Segretario-Tesoriere.

Il Presidente assume in caso di necessità o di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo e li sottopone a ratifica nella prima riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza, impedimento o vacanza le funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Il presidente cessa dalla carica:

- per dimissioni volontarie motivate ratificate dal Consiglio Direttivo;

- per decadenza del mandato;
- su istanza del Collegio dei Probiviri (vedi art. 15).

**Articolo 15.** Segretario-Tesoriere.

Il Segretario-Tesoriere viene designato dal Presidente, la sua nomina viene ratificata dal Consiglio Direttivo, rimane in carica quanto il Presidente che lo ha designato e cessa dalla carica:

- per dimissioni volontarie;
- per decadenza dal mandato del Presidente che lo ha designato.

Sono compiti del Segretario-Tesoriere:

- coadiuvare il Presidente;
- provvedere alla tenuta ed aggiornamento del registro dei Soci;
- provvedere al disbrigo della corrispondenza, alla tenuta dei previsti registri, all’inoltro ed alla notifica degli avvisi di convocazione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci,
- redigere e conservare i verbali delle riunioni degli Organi Collegiali,
- predisporre lo schema del Bilancio preventivo secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo e sottoporlo all’attenzione dello stesso entro il mese di dicembre di ogni anno,
- predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo entro il mese di febbraio di ogni anno,
- provvedere alla tenuta dei registri contabili e della contabilità, nonché alla conservazione della documentazione relativa,
- provvedere alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

**Articolo 16.** Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti regolarmente dall’Assemblea nell’ambito dei Soci regolarmente iscritti.

Esso elegge nel suo ambito il Presidente.

Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie all’interno dell’Associazione e delle sue componenti.

La decisione emessa è inappellabile e viene emessa ex bono et aequo, senza formalità di procedura.

**Articolo 17.** Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre elementi effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea anche al di fuori dei soci regolarmente iscritti.

Esso elegge al suo interno il Presidente.

Il collegio esercita i poteri e le funzioni previste dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile.

Esso agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno degli organi elettivi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.

Il collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli iscritti.

**Articolo 18.** Gratuità e durata delle cariche.

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno durata di quattro anni e possono essere riconfermate per la durata massima di tre mandati consecutivi, salvo quanto riportato nel Regolamento Interno.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

**ARTICOLO 19** Bilancio e Avanzi di Gestione.

L'esercizio della Associazione chiude il 31 dicembre di ogni anno. La Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse. Alla Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

**Articolo 20.** Regolamento interno.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e programmare le iniziative, l'Associazione potrà predisporre appropriati regolamenti interni. Detti regolamenti verranno emanati dal Consiglio Direttivo, dopo approvazione: tutti i soci hanno l'obbligo di rispettare detti regolamenti, in quanto hanno valore di Statuto.

Al fine di corrispondere con maggiore funzionalità alle esigenze degli utenti associati, possono essere costituite nell'ambito del territorio regionale, previo consenso del Consiglio Direttivo regionale, sezioni territoriali dell'A.IT.A. ONLUS Regione Lombardia.

**Articolo 21.** Modifiche allo Statuto.

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea dei Soci, appositamente convocata, a condizione che:

- in prima convocazione all'Assemblea partecipi almeno la metà più uno dei Soci presenti;
- in seconda convocazione all'Assemblea partecipi almeno un terzo degli associati presenti.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà contenere anche la comunicazione dettagliata delle proposte di modifica statutarie e dovrà essere inviato almeno 30 gg. prima della data di convocazione.

Le modifiche si intendono approvate solo se ottengono la maggioranza semplice dei voti dei presenti all'Assemblea.

**Articolo 22.** Lo scioglimento anticipato dell'Associazione dovrà essere deliberato dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi.

Lo scioglimento potrà altresì verificarsi per le altre ipotesi del Codice Civile.

La liquidazione sarà demandata a tre persone nominate dall'Assemblea dei Soci che ne determinerà i poteri.

**Articolo 23.** In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3) comma 190 della Legge 23 dicembre 1996. n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

**Articolo 24.** Disposizione finale.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme previste dal Codice Civile e dalla Legislazione della Regione Lombardia vigente sulle persone giuridiche private. Alle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale si applicano, ove compatibili, le disposizioni relative agli Enti non commerciali e, in particolare, quelle del D.L. 4/12/1997 n. 460.